



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 4

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ  
PARLAMENTARI**

DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA DELLA ELEZIONE  
CONTESTATA DELLA SENATRICE ANNA CARMELA MINUTO  
(REGIONE PUGLIA)

73<sup>a</sup> seduta: giovedì 24 settembre 2020

Presidenza del presidente GASPARRI

**I N D I C E****Discussione in seduta pubblica della elezione  
contestata della senatrice Anna Carmela Minuto  
(Regione Puglia)**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7, 10 e <i>passim</i>
MINUTO ( <i>FIBP-UDC</i> ) . . . . .	13, 14
*PELLEGRINO, difensore del ricorrente, dottor Boccardi . . . . .	7, 12
PILLON ( <i>L-SP-PSd'Az</i> ), relatore . . . . .	4
*VACCARELLA, difensore della resistente, senatrice Minuto . . . . .	10, 12

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

*I lavori hanno inizio alle ore 17,10.*

**VERIFICA DEI POTERI**

**Discussione in seduta pubblica della elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto (Regione Puglia)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica della elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, eletta nella Regione Puglia, ai sensi del Capo IV del Regolamento di verifica dei poteri del Senato.

In virtù del combinato disposto dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri e del principio di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, previo assenso del Presidente del Senato, è stata predisposta la trasmissione audiovisiva dei lavori anche mediante il canale satellitare del Senato e la *web-TV*.

Ricordo che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione della senatrice Minuto nella seduta del 22 luglio 2020; le parti del procedimento di contestazione sono quindi rappresentate dal ricorrente, dottor Michele Boccardi, candidato nel collegio plurinominale 2 della Regione Puglia, e dalla senatrice controinteressata e resistente, Anna Carmela Minuto.

Risultano presenti il ricorrente, dottor Michele Boccardi, rappresentato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento, dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, e la resistente, senatrice Anna Carmela Minuto, rappresentata dall'avvocato professor Romano Vaccarella.

Il ricorrente ha presentato memorie scritte ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri; la senatrice Minuto ha trasmesso in data 31 dicembre 2018 una memoria.

Inoltre, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, alla riunione in camera di consiglio parteciperanno tutti i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.

Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio che seguirà.

La Presidenza si riserva altresì la facoltà, se necessario, di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i senatori non potrebbero comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'Aula.

Il numero legale – fissato nella maggioranza dei componenti e riscontrato con il foglio firme – deve intendersi applicabile in assenza di una diversa specifica norma anche alla Giunta riunita in camera di consiglio.

In base all'articolo 16 del citato Regolamento, il relatore, senatore Pillon, svolgerà la sua esposizione, riassumendo i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

Successivamente, prenderanno la parola le parti presenti in Aula, direttamente o mediante il proprio rappresentante. Avrà la parola prima l'avvocato della parte ricorrente e poi quello del senatore controinteressato.

Richiamo la consolidata prassi nelle sedute pubbliche di contestazione delle elezioni presso la Giunta del Senato – ma analoga prassi vige anche presso la competente Giunta della Camera – in base alla quale i componenti della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro domande alle parti per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento di verifica, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, ai fini della garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

Infine, è consentita anche una breve replica da parte degli avvocati e, prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti (per ultima la senatrice resistente).

Invito quindi il relatore, senatore Pillon, a svolgere la propria esposizione.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*. Signor Presidente, in data 5 aprile 2018 il dottor Michele Boccardi, candidato nel collegio plurinomiale Puglia 2 per la lista Movimento Politico Forza Italia, ha presentato un ricorso nel quale lamenta la non corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 533 del 1993 (come modificato dalla legge n. 165 del 2017) da parte dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Bari.

Nella fattispecie, il ricorrente ritiene sia da considerarsi viziata la procedura di riparto dei seggi tra i collegi plurinomiali Puglia 1 e Puglia 2, essendo stato erroneamente attribuito un seggio aggiuntivo alla lista Forza Italia nel collegio Puglia 1, seggio che, in forza della norma sopra citata, si sarebbe dovuto assegnare alla medesima lista ma nel collegio Puglia 2.

Secondo il ricorrente, tramite l'interpretazione fornita dal competente Ufficio elettorale, in sede di attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinomiali, non si arriverebbe a compiere l'operazione di traslazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie in quanto, una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi, l'attribuzione dei seggi mancanti sulla base delle maggiori parti decimali inutilizzate avverrebbe fino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo n. 533 del 1993.

Secondo il ricorrente, la Corte ha dapprima proceduto ad attribuire per ciascun collegio i rispettivi seggi sulla base dei quozienti interi. Esaurita tale prima fase, i restanti 3 seggi da attribuire sono stati così assegnati: 2 nel collegio Puglia 1 e 1 nel collegio Puglia 2. Nel collegio Puglia 2 l'assegnazione è avvenuta in favore della lista Lega, avente il

maggior decimale del collegio. Nel collegio Puglia 1, i due seggi sono stati assegnati alla lista Partito Democratico (il cui decimale era 983.797, il più alto all'interno del collegio) e alla lista Forza Italia (parte decimale pari a 378.811, minore rispetto a quello della Lega che risultava essere di 436.035). L'Ufficio elettorale non ha assegnato il seggio alla Lega nel collegio 1 laddove, spettando alla stessa un solo seggio, ha ritenuto di non procedere all'assegnazione di un seggio ulteriore rispetto a quello già assegnato (con un decimale maggiore) all'interno del collegio 2. Ciò ha comportato che il terzo seggio spettante alla lista di Forza Italia (due infatti le erano stati già assegnati sulla base dei quozienti interi) sia stato direttamente assegnato all'interno del collegio 1.

Al contrario, il ricorrente sostiene che l'Ufficio elettorale avrebbe prima dovuto procedere ad un'assegnazione del seggio anche nel collegio 1 alla Lega (e non a Forza Italia) e successivamente, verificata l'assegnazione di un seggio aggiuntivo alla Lega (che risultava così essere lista eccedentaria) e mancando invece un seggio alla lista Forza Italia (risultando così lista deficitaria), avrebbe dovuto procedere alla compensazione tra le due liste. Tale operazione di compensazione avrebbe però sottratto un seggio alla lista Lega nel collegio 1 (essendo, come già rilevato, il decimale più basso rispetto al collegio 2), attribuendo tale seggio alla lista Forza Italia nel collegio 2 (decimale non utilizzato pari a 392.455, maggiore rispetto al decimale del collegio 1, pari a 378.811), con un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio (il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 attribuisce un numero di sei seggi al collegio Puglia 1 e sei seggi al collegio Puglia 2 mentre, ove fosse stata operata la compensazione tra liste, come richiesto nel ricorso, i due collegi avrebbero espresso rispettivamente un numero di cinque e sette seggi).

Il ricorrente lamenta che la procedura adottata incide sulla propria posizione giuridica soggettiva. Chiede pertanto la correzione dell'errore in cui è incorso l'Ufficio elettorale regionale, con la conseguente corretta distribuzione dei seggi e la sua proclamazione nel collegio plurinominale Puglia 2, quale terzo candidato della lista Movimento politico Forza Italia (dato che la seconda candidata della stessa lista, senatrice Ronzulli, risulta eletta in un collegio uninominale).

In data 22 marzo 2018, la candidata Anna Carmela Minuto, non ancora proclamata in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli (proclamazione avvenuta il 23 marzo 2018), ha inviato alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri una nota, integrata in data 23 marzo, in merito all'assegnazione dei seggi alla lista Forza Italia nel collegio plurinominale 1. In particolare, la senatrice Minuto dichiara di essere l'unico soggetto che vanta il diritto di essere proclamata ed eletta nel collegio in parola quale membro del Senato della Repubblica.

La senatrice resistente Anna Carmela Minuto, individuata quale controinteressata l'11 dicembre 2018, ha poi depositato in data 31 dicembre 2018 le proprie osservazioni, nelle quali rileva che l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 (Testo Unico per le norme dell'elezione del Senato della Repubblica) rinvia espressamente

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 per la determinazione del numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali. Detto decreto del Presidente della Repubblica individua nelle tabelle allegate il numero complessivo di 20 seggi plurinominali spettanti ai collegi della circoscrizione Puglia, di cui 8 uninominali e 12 proporzionali, equamente ripartiti tra i due collegi plurinominali Puglia 1 e Puglia 2.

In particolare, dall'esame della tabella B si evince che ad entrambi i collegi plurinominali spettano 4 seggi uninominali e 6 proporzionali, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione e la ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione nonché dall'articolo 1, comma 2, del succitato Testo Unico), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi.

Alla luce di questi parametri la resistente osserva che nel caso di specie, all'esito delle operazioni di calcolo per l'individuazione dei quozienti di attribuzione dei collegi plurinominali previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del citato Testo Unico, rimangono 2 seggi da assegnare nel collegio Puglia 1 e 1 seggio da assegnare nel collegio Puglia 2, sulla base delle maggiori parti decimali.

Secondo la senatrice Minuto, sarebbe corretta l'attribuzione di uno dei due seggi residui del collegio Puglia 1 al Partito Democratico, che ha conseguito la maggior parte decimale in assoluto. Altresì corretta sarebbe l'attribuzione alla Lega dell'ultimo seggio del collegio Puglia 2, nel quale la Lega ha conseguito la maggior parte decimale (496). Infine, nel collegio Puglia 1 l'Ufficio elettorale avrebbe virtualmente assegnato alla Lega l'ultimo seggio sulla base del quoziente più alto (438), per poi sottrarglielo perché eccedentario con la minor parte decimale del quoziente e assegnarlo correttamente a Forza Italia, essendo questa la lista deficitaria con la maggior parte decimale nel collegio.

Secondo la resistente, quest'ultimo seggio non può essere assegnato alla lista Forza Italia dal collegio plurinominali Puglia 2, come preteso dalla controparte, perché in questo caso il collegio si vedrebbe riconosciuti sette seggi a fronte di soli cinque attribuiti all'altro collegio, in aperto contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del citato Testo Unico e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017. L'interpretazione adottata dall'Ufficio elettorale coniuga perfettamente il rispetto della rappresentatività del territorio con il dettato della norma, laddove prescrive si proceda all'assegnazione seguendo «le maggiori parti decimali», criterio seguito nell'attribuzione di tutti e tre i seggi residui nei due collegi, nel rispetto della distribuzione territoriale dei seggi proporzionata alla popolazione e della rappresentatività politica.

La resistente richiama, inoltre, il resoconto sommario della seduta n. 13 della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari dell'11 dicembre 2018, in cui si rileva che l'esito invocato dal ricorrente determinerebbe un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio in contrasto con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

La senatrice Minuto cita infine la sentenza 13 maggio 2011, n. 2886, in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso analogo, disponendo l'annullamento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in accoglimento di censura volta a contestare la contrazione dei rappresentanti eletti nella circoscrizione territoriale dell'Italia meridionale e in quella delle Isole. Nella sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse tener conto e armonizzarsi con il testo normativo che predeterminava i seggi da attribuire in relazione ad ogni ambito territoriale, attraverso rinvio ad apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Nella seduta del 25 maggio 2020, il relatore ha proposto il rigetto del ricorso del dottor Boccardi.

In seguito, nella seduta del 22 luglio 2020, prendendo atto di quanto deliberato dalla Giunta sulle altre Regioni interessate dai ricorsi in merito al meccanismo di compensazione tra seggi eccedentari e deficitari, lo stesso relatore ha avanzato una proposta di segno inverso.

La Giunta ha pertanto deliberato a maggioranza l'accoglimento del ricorso del candidato dottor Boccardi e la conseguente contestazione dell'elezione della senatrice Minuto, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di verifica dei poteri.

Si fa quindi presente che, in data 18 settembre 2020, il dottor Boccardi ha fatto pervenire alla Giunta una memoria nella quale ribadisce le deduzioni già esposte nel ricorso sull'impossibilità di favorire la rappresentanza territoriale a scapito di quella politica, fermo restando l'ambito regionale fissato dalla Costituzione per il Senato. Nella memoria, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 35 del 2017 e n. 271 del 2010, si sottolinea che la Giunta ha rigettato i ricorsi presentati in Toscana e in Piemonte proprio sulle basi normative che dovrebbero vedere accolto il suo ricorso, attesa l'inesistenza di un vincolo normativo interno ai collegi del Senato, una volta che la legge elettorale impone il meccanismo di assegnazione alle liste deficitarie sulla base della rappresentanza politica e quindi dei voti raccolti, senza deroga alcuna e senza alcun vincolo di collegio.

Signor Presidente, concludo qui la mia relazione, nel corso della quale mi sono attenuto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, a riassumere i fatti e le questioni, senza esprimere giudizi.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pillon.

Interviene l'avvocato della parte ricorrente, dottor Pellegrino.

PELLEGRINO, *difensore del ricorrente, dottor Boccardi*. Signor Presidente, innanzitutto grazie, a lei e alla Giunta, per il lavoro svolto e per l'approfondimento. Abbiamo acceduto agli atti e abbiamo visto la lunga istruttoria, dove avete voluto scandagliare ogni aspetto di questa vicenda, e per quello che proverò a ribadire molto rapidamente adesso si tratta di una vicenda dall'esito vincolato. È una vicenda dall'esito vincolato perché, per po-

ter giustificare la mancata elezione del senatore Boccardi, bisognerebbe affermare l'applicazione solo in Puglia e solo in quel collegio di un'interpretazione della legge esattamente opposta e difforme rispetto a quella che è stata applicata in tutto il territorio italiano. Si potrebbe osservare: può essere che in tutta Italia hanno sbagliato e hanno indovinato soltanto nel collegio di nostro interesse. Ma così non è, perché l'applicazione uniforme in tutta Italia della legge elettorale del Senato di cui noi discutiamo è venuta al vostro vaglio e voi l'avete pienamente validata respingendo i ricorsi per le Regioni dove così era stata applicata correttamente ed erano stati presentati ricorsi, e accogliendo per la Regione Toscana la proposta della senatrice Riccardi e per la Regione Piemonte, se non vado errato, la proposta della senatrice Ginetti, confermando la correttezza dell'applicazione che in tutta Italia tranne che in questo collegio è stata fatta della norma.

Noi stiamo qui discutendo – come ha ricordato bene il relatore – dell'applicazione della norma là dove prevede l'attribuzione dei seggi alle cosiddette liste deficitarie prendendoli da quelle eccedentarie. In un linguaggio nostro, di cui forse dobbiamo fare ammenda, la chiamiamo compensazione fra liste eccedentarie; in realtà forse è improprio chiamarla compensazione, perché non si compensa nulla, né si regala niente a nessuno, ma altro non è che il meccanismo matematico con cui correttamente si traducono i voti in seggi con riguardo alle elezioni del Senato che, come è noto, sono per scelta costituzionale su base regionale. Dopo aver fatto le operazioni sui cosiddetti seggi a quoziente pieno, essendo questi frutto dell'applicazione di quozienti di collegio, ben può accadere che una serie di attribuzioni nei collegi a quoziente pieno in realtà poi porti a un risultato ingiusto sul versante della traduzione dei voti in seggi rispetto a quanti seggi merita una determinata lista su base regionale, così come deve essere eletto il Senato. Quindi, il cosiddetto sistema di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie altro non è che un meccanismo per ricondurre al rispetto del principio sacrosanto e democratico della rispondenza della traduzione dei voti in seggi che si deve in ragione del principio basilare della rappresentanza politica.

Ricordato questo, Presidente, noi abbiamo denunciato quello che è avvenuto in Puglia nel collegio di cui discutiamo come quello che altro non può essere che un errore materiale, atteso che l'unico modo altrimenti per giustificarlo – e infatti qui siamo arrivati, e questa è stata la tesi che ha provato a sostenere con la consueta brillantezza il professor Vaccarella – è quello di applicare la legge di cui noi discutiamo in modo difforme rispetto a quello che è stato applicato in tutta Italia e in modo difforme rispetto a quello che voi avete validato, in particolare, per la Regione Piemonte.

In che modo, quindi, andrebbe applicata la legge? Pur essendoci una norma che espressamente disciplina nel dettaglio come si applica il sistema che consente di ricondurre a rispondenza tra voti e seggi attraverso il meccanismo delle liste deficitarie ed eccedentarie, e pur dicendo espressamente e testualmente la norma che detta operazione ben può avvenire a cavallo di diversi collegi, pur essendoci questa norma, noi dovremmo a questa norma derogare in virtù di un malinteso principio per cui anche un riparto per po-



polazione interno ai singoli collegi sarebbe un vincolo assoluto da far prevalere sulla rappresentanza politica e sulla traduzione dei voti in seggi. Con la conseguenza, come si pretende con questa elezione della senatrice Minuto in luogo di quella di Boccardi, che prevale chi ha preso meno voti rispetto a chi ha preso più voti, per dirla banalmente. Ma a questo non si può accedere, per più ordini di ragioni. In primo luogo, è un principio fondamentale della nostra legislazione, in particolare della nostra legislazione elettorale che le norme elettorali si applicano testualmente per quello che dicono. È preclusa ogni interpretazione creativa delle norme elettorali. Perché è un principio democratico di base quello per cui elettori e candidati si candidano sulla base del sistema elettorale che individua le formule matematiche di attribuzione dei seggi nei suoi vari passaggi, e questa applicazione deve essere testuale e non può essere derogata secondo nessun ragionamento nemmeno sistematico. Questo è stato ribadito più volte, sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla giurisprudenza costituzionale. Se la norma stabilisce il sistema con cui si compie l'operazione eccedentaria e deficitaria, quel sistema va applicato, senza poter far prevalere nessun tipo di valutazione, nemmeno quella che fosse la più opportuna in assoluto.

A tutto ciò aggiungo che persino per l'altro ramo del Parlamento, per la Camera, dove il vincolo della rappresentanza territoriale è stabilito pure nella Costituzione, persino lì, la Corte costituzionale ha detto che non è assoluto perché va comunque sempre mediato con il superiore principio della rappresentanza politica, con la nota sentenza n. 35. Ma lì c'è una norma. E anche il caso, su cui ha insistito il professor Vaccarella, del Consiglio di Stato, la famosa sentenza Gargani, attiene alle elezioni europee e quella sentenza, peraltro unanimemente criticata perché ritenuta assolutamente creativa e contrastante con le sentenze della Corte costituzionale. Vi ho citato pure il contributo in dottrina: sono tutti critici e giustamente dicono che il Consiglio di Stato è andato contro la sentenza della Corte costituzionale che proprio in quella vicenda era intervenuta. Lì abbiamo una norma sulle elezioni europee che fa un rinvio alla legge Camera, questa è stata ritenuta decisiva, e quindi va ad applicare il sistema della legge elettorale della Camera che, lo abbiamo detto, è un sistema che prevede una disciplina diversa da quella del Senato, che ha la disciplina pacifica che prima ho descritto.

Quindi, Presidente, la decisione che voi avete già preso per Piemonte e Toscana è una decisione semplicemente dovuta. L'avete approfondita in tutti i modi, avete scandagliato la vicenda in ogni suo aspetto; non si può, in violazione dei voti raccolti e della specifica norma di attribuzione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie, validare soltanto per il collegio pugliese, unico in tutta Italia e in contrasto con tutte le elezioni degli altri seggi del Senato della Repubblica, una così frontale violazione della norma. Per questo abbiamo definito quello che è avvenuto. Del resto, il seggio in alcun modo ha detto di aver svolto questo ragionamento perché avrebbe, come vorrei dire, dichiarato trasparentemente la violazione della norma; ha compiuto un'operazione che ora si cerca di giustificare con quella violazione e che per questo, e per tutto quello che abbiamo detto, non può essere compiuta.

Quindi, Presidente, insistiamo perché senza ulteriore indugio possa essere corretta questa elezione illegittima. Grazie Presidente.

PRESIDENTE. Grazie avvocato. Interviene ora l'avvocato della parte resistente, professor Vaccarella.

VACCARELLA, *difensore della resistente, senatrice Minuto*. Grazie, Presidente. Il collega Pellegrino ha fatto più volte riferimento alla delibera di questa Giunta del 22 luglio e quindi anche io sarò costretto a farvi riferimento, partendo da una premessa. Ho sentito più volte parlare di una norma che impone la traslazione da una circoscrizione all'altra: io francamente questa norma non so quale sia. Come è stato detto, e mi riporto a quello che ha illustrato il professor Luciani un'ora fa davanti a questa stessa Giunta a proposito di altro ricorso nel quale si poneva la stessa questione della traslazione, il concetto di traslazione è un'ipotesi residuale. Il che vuol dire un'ipotesi, visto che è stata usata anche nella proposta di delibera del 22 luglio, utilizzabile quando non è possibile provvedere altrimenti, nel rispetto del principio della rappresentanza territoriale.

Io credo che la vicenda qui all'esame della Giunta si potrebbe concludere osservando che: sei seggi erano attribuiti ad un collegio e sei seggi sono stati di fatto attribuiti, mentre ho sentito parlare di un ricorso nel quale si parlava di un seggio aggiuntivo attribuito al primo collegio. Qui di aggiuntivo non c'è assolutamente nulla: sono stati attribuiti a quel primo collegio i sei seggi che per legge spettavano a quel collegio. Dico per legge perché c'è la tendenza, a proposito della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 2017 che distribuisce i seggi nell'ambito delle circoscrizioni regionali, a considerarla come una sorta di atto amministrativo. Vorrei ricordare che la legge elettorale del Senato attribuisce a quel decreto del Presidente della Repubblica il potere, con la tabella A, di assegnare i seggi alle Regioni e con la tabella B di descrivere i collegi all'interno del collegio regionale e le circoscrizioni all'interno del collegio regionale. Quindi, sono atti aventi la stessa forza di legge quello che attribuisce i seggi alle Regioni e quello che all'interno delle Regioni le ripartisce nelle circoscrizioni.

Qui che cosa è accaduto? È accaduto, visto che è pacifico come sono andate le cose, che nei collegi nei quali c'erano sei seggi da attribuire sia nel primo che nel secondo collegio, pacificamente sono stati attribuiti i primi cinque. Restavano un seggio nel primo e un seggio nel secondo da attribuire e due liste che avevano diritto all'attribuzione: uno alla Lega, uno a Forza Italia. Come ha proceduto l'ufficio elettorale? Visto che la Lega aveva i maggiori resti in entrambi i collegi, sia nel primo che nel secondo, ha attribuito il seggio che spettava alla Lega nel collegio in cui la Lega aveva il resto maggiore (il secondo). Così facendo ha esaurito i sei seggi che spettavano al secondo collegio. È rimasto il primo collegio, dove la Lega aveva il quoziente maggiore, il secondo lo aveva Forza Italia, e applicando la regola per cui la lista eccedentaria cede il posto alla lista deficitaria ha attribuito il seggio a Forza Italia. Questo è tutto ciò che è accaduto.

Ripeto, fino a cinque seggi non c'è discussione per nessuno dei due; è per il sesto che si pone il problema. Doveva attribuire il seggio alla Lega dove la Lega aveva il minor resto o doveva attribuirlo dove la Lega aveva il maggior resto? L'ha attribuito dove la Lega aveva il maggior resto, e con ciò ha esaurito i seggi di quella circoscrizione. È rimasto il primo collegio, con la Lega che aveva il maggior resto ma che, avendo diritto a un solo seggio già acquisito nel secondo collegio, l'ha ceduto a Forza Italia. Questo è ciò che è accaduto. Dove sta la violazione di legge, io mi chiedo; vorrei sapere quale norma è stata violata procedendo in questo modo; e vorrei sapere – mi permetto di dire – in che cosa è stato violato il principio che avrebbe affermato la Corte costituzionale. Si parla continuamente di questa sentenza n. 35 del 2017, ma mi chiedo chi l'abbia letta, perché quella sentenza chiarisce in modo inequivocabile cosa vuol dire che il criterio del trasferimento del seggio è residuale e fa anche l'esempio, fa anche l'esempio concreto per dire quando si ricorre a questo criterio residuale che vuol dire *extrema ratio*. Per cui, quando leggo in una proposta del 22 luglio che la Corte ha legittimato il meccanismo residuale della traslazione dei seggi e quindi va applicata, osservo che prima di dire che va applicato un meccanismo residuale bisogna dimostrare che il meccanismo ordinario non funziona, e io vi ho dimostrato, parlandovi dell'operato dell'Ufficio elettorale, che lì si poteva benissimo rispettare il criterio della rappresentanza politica e il criterio della rappresentanza territoriale. Residuale, dice la Corte costituzionale, si ha – se si legge la sentenza – se non è possibile che tale compensazione, la traslazione, si realizzi secondo le modalità appena ricordate, cioè nell'ambito della circoscrizione, in quanto non vi siano in una medesima circoscrizione liste deficitarie con parti decimali dei quozienti inutilizzate. Si usa cioè il criterio della traslazione quando nel collegio residua un seggio e i resti di lista appartengano ad una lista che non ha più diritto a nessun seggio; quando non c'è una lista deficitaria in quel collegio, allora si ricorre alla traslazione.

Ancora: la Corte costituzionale, sempre in quella sentenza, sempre citata e mai letta ho l'impressione, ha respinto l'eccezione, che era stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato per far dichiarare inammissibile la questione, secondo la quale la legge si occuperebbe soltanto dell'attribuzione dei seggi ai collegi e alle circoscrizioni ma non disciplinerebbe l'assegnazione dei seggi. La Corte stronca questa tesi e dice che è un'interpretazione senza alcun senso, perché la norma si occupa non solo dell'attribuzione dei seggi, ma anche della loro assegnazione e quindi disciplina il criterio dell'assegnazione sulla base del numero dei seggi che, ripeto, è fissato da una norma avente forza di legge in quanto la tabella B è espressamente richiamata, così come la tabella A, nel testo della legge.

Si parla di esito vincolato perché c'è il precedente del 22 luglio. Io vorrei osservare che il precedente del 22 luglio ha come fondamento esclusivamente una lettura, quella lettura della sentenza della Corte costituzionale, che letteralmente non sta in piedi, perché scambia il criterio residuale con il criterio applicabile normalmente, ripeto, quello è un criterio che si applica solo in mancanza di qualsiasi altro meccanismo. Quando il

collega Pellegrino tramuta il tutto in una sorta di errore materiale appunto ricorre a una figura del tipo «è stato chiamato Giuseppe nella sentenza invece si chiamava Claudio o Giuseppina» che dimostra come non ci sia nessuna base legale al ricorso che è stato qui proposto.

Voi in questa sede avete una funzione e poteri di tipo giurisdizionale e la vostra pronuncia è idonea, secondo il suo contenuto, a costituire il giudicato. Vi chiedo di applicare rigorosamente la legge, perché la legge è quella che, come è stato detto anche dal collega Luciani nell'intervento precedente, il meccanismo immaginato dalla controparte lo re-lega come ipotesi estrema. Ripeto: voi, come precedente, dovete tener conto anche – non so come deciderete – di ciò che deciderete nel caso del ricorso precedente, perché il presupposto anche di quel ricorso è che il meccanismo della traslazione è un meccanismo residuale, cosa che peraltro nell'ambito di quel ricorso ho sostenuto con un parere *pro veritate* che è stato allegato al ricorso del dottor Lotito. Quindi, insisto per il rigetto del ricorso.

PRESIDENTE. Poiché nessun senatore ha fatto pervenire quesiti alla Presidenza, interviene in replica l'avvocato della parte ricorrente, dottor Pellegrino.

PELLEGRINO, *difensore del ricorrente, dottor Boccardi*. Molto brevemente, Presidente, per non approfittare della vostra pazienza. Non sono io a dover correggere il professor Vaccarella, ci mancherebbe, ma la sentenza n. 35 si riferisce alla Camera e solo con riferimento alla Camera, dove vige una diversa legge, una diversa previsione costituzionale, definisce lì il residuale, persino lì ammette lo spostamento e lo definisce effettivamente residuale. Nel nostro caso la norma attribuisce al decreto del Presidente della Repubblica il dovere di individuare, ripartire, assegnare alle Regioni, alle circoscrizioni regionali, il numero di seggi e di individuare i collegi; giammai di ripartire i seggi tra i collegi. Su questo non c'è nessuna base normativa. Conseguentemente, secondo le vostre decisioni, l'indicazione ulteriore che c'è nel decreto del Presidente della Repubblica con riferimento ai collegi è meramente tendenziale e soccombe rispetto alla specifica previsione, essa sì normativa, che disciplina il meccanismo di assegnazione dei seggi eccedentari e deficitari. In applicazione di quel meccanismo, quello sì di legge, deve essere eletto il senatore Boccardi. Quanto alla vicenda Lotito, essa attiene all'assegnazione dei seggi a quoziente intero, non già all'attribuzione dei seggi eccedentari e deficitari. Ho concluso, Presidente.

PRESIDENTE. Interviene in replica l'avvocato della parte resistente, professor Vaccarella.

VACCARELLA, *difensore della resistente senatrice Minuto*. Signor Presidente, credo che sia venuto fuori molto chiaramente dal discorso dell'avvocato Pellegrino che secondo lui la tabella B è un atto che non ha

nessuna forza. Ripeto: ha la stessa forza, perché richiamata dalla legge, dalla stessa legge, della tabella A, quella che stabilisce che alla Puglia spettano 20 seggi in base all'ultimo censimento o che alla Valle d'Aosta ne spetta uno. La stessa legge richiama un'altra tabella, la tabella B; la tabella A è quella che fissa i seggi delle Regioni, la tabella B è quella che crea le circoscrizioni all'interno delle Regioni, e quindi ha forza di legge così come ha forza di legge quell'altra.

Il discorso della Corte costituzionale: visto che lui cita il precedente del 22 luglio, io trovo così verbalizzato: «queste argomentazioni della Corte che legittimano il meccanismo residuale della traslazione dei seggi tra diverse circoscrizioni sul territorio nazionale per le elezioni della Camera possono pacificamente essere applicate». Anche l'altra sentenza che cita l'avvocato Pellegrino, quella del 2010 della Corte costituzionale, dice che non è incostituzionale il sistema della traslazione, non sarebbe incostituzionale una legge che lo prevedesse; ma non dice che è «il» criterio. Anche quella sentenza dice: è un criterio residuale, perché può darsi il caso – come chiarisce proprio la sentenza espressamente – che in quella circoscrizione la lista con i resti che avrebbe diritto a un altro seggio non sia presente e quindi lo si attribuisce in un altro collegio alla lista che ha diritto a un seggio ma non in quella circoscrizione; allora si fa la traslazione. Questo è il caso che fa la Corte costituzionale, esattamente questo. Quindi non è affatto un'ipotesi, un caso di applicazione della legge, un caso in cui si dice: la tabella B non vale nulla, è un pezzo di carta che dà un consiglio, se volete cercate di distribuire i seggi in questo modo; mentre la tabella «A» sarebbe quella vincolante. Francamente non capisco come in una stessa legge che reca al suo interno il riferimento a due tabelle una abbia efficacia vincolante e l'altra sia un consiglio che viene dato.

PRESIDENTE. Chiedo alle parti interessate se vogliono intervenire, prima il ricorrente e poi la resistente.

Interviene la resistente, senatrice Minuto.

MINUTO (*FIBP-UDC*). Egregio signor Presidente e componenti tutti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, molto brevemente volevo rappresentarvi di essere stata eletta senatrice della Repubblica nel pieno rispetto della legge. Il mio difensore sul punto è stato esauritivo nell'argomentare la legittimità della mia elezione. Vi chiedo con umiltà, ma con grande fermezza, di prendere la vostra decisione senza interferenze politiche, ma nel rispetto della legalità.

Il ricorrente si limita ad affermare che la mia proclamazione è frutto di un errore materiale; così non è. La Corte d'appello di Bari, composta da tre rinomati magistrati, ha sancito la mia elezione dopo aver attentamente analizzato la norma e quindi dopo aver verificato che la stessa impone in maniera rigorosa il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica nell'assegnazione dei seggi, nella specie 6 e 6, nei due collegi proporzionali della Puglia. Non ho con me il decreto del Presidente della Repub-

blica, sennò avrei distribuito in questo istante a tutti i componenti il fascicolo. Sul punto il mio contraddittore tace; alcuna motivazione giuridica viene segnalata in difformità, a dimostrazione dell'assenza di argomentazioni contrarie. Tutti noi siamo stati eletti, in questa legislatura più delle altre, per fornire ai cittadini più trasparenza, con la legalità al centro di ogni programma politico. Risuona ancora nelle orecchie di tutti noi il grido «la legalità tornerà di moda». Vi chiedo solo questo; null'altro...

PRESIDENTE. Comprendiamo, sono questioni rilevanti. Ha la nostra comprensione.

MINUTO (*FIBP-UDC*). E lo chiedo con tutta me stessa; mi scusi, Presidente, continuo. Lo chiedo con tutta me stessa, non piegandomi alla volontà che questo principio possa essere piegato a volontà di tipo politico. Grazie di avermi ascoltato.

PRESIDENTE. È nostro dovere ascoltarla. Grazie senatrice.

Sospendo la seduta pubblica per consentire la discussione e la decisione in camera di consiglio.

*(Allontanate le parti e il pubblico presente, la Giunta si riunisce in camera di consiglio dalle ore 17,55 alle ore 18,08 del 24 settembre 2020).*

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

Si dà lettura della decisione assunta dalla Giunta in camera di consiglio: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto (regione Puglia) decisa dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2020; in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Pillon, e gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; delibera di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella regione Puglia.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione».

La seduta è tolta.

*I lavori terminano alle ore 18,10.*



